

LA LICENZA OMBRELLO: PROIEZIONE GRATUITA DI FILM IN PARROCCHIA

In un tempo in cui le immagini e la musica vorrebbero occupare ovunque i primi posti, occorre prestare attenzione agli obblighi cui è tenuta la parrocchia che intende trasmettere musica e proiettare film.

In passato la questione era circoscritta al pagamento del canone RAI per la radio che nei bar degli oratori accompagnava i pomeriggi domenicali con le cronache di “Tutto il calcio, minuto per minuto”. Poi arrivarono le prime trasmissioni televisive con le dirette delle partite di calcio e si pose il problema di come regolarizzare la visione (talvolta muta) dei goal in tempo reale, cui seguì la disciplina delle costose licenze commerciali per la trasmissione delle dirette del campionato di calcio di serie A nei saloni parrocchiali.

Nel frattempo la tecnologia divenuta meno costosa ha consentito agli oratori e ai centri pastorali di allestire sofisticati impianti audio (con annesso sistema di casse professionali) o di videoproiezione; ed ecco la proposta di sottoscrivere un abbonamento SIAE annuale forfettario per poter trasmettere in tranquillità la musica d’ambiente in qualsiasi occasione.

Poi, improvvisamente, dopo il canone RAI, le licenze dei canali a pagamento e i diritti SIAE in abbonamento, ecco che un nuovo acronimo comincia a bussare alla porta delle parrocchie: è il consorzio SCF (società consortile fonografici) che rivendica il pagamento dei cosiddetti “diritti connessi” di cui agli articoli 72-73bis della legge n. 633/1941. Questa volta non si tratta di pagare il diritto all’autore per poter autorizzare la sua opera (musica oppure opera cinematografica), ma quello “connesso” spettante agli interpreti, agli esecutori o ai produttori di fonogrammi (cd, dvd, file...).

Ma non è ancora la fine: oggi infatti arriva la proposta della Licenza Ombrello e il pagamento direttamente alla SIAE, con il modello 116/C, dei Piccoli Diritti Musicali (PDM) integrati nelle opere cinematografiche.

1. IL CONTESTO NORMATIVO. L'ESECUZIONE PUBBLICA

Per comprendere la proposta denominata Licenza Ombrello, che è un'interessante offerta per le parrocchie che proiettano opere cinematografiche in modo assolutamente gratuito (ma non ancora la soluzione complessiva), occorre comprendere anzitutto la logica del combinato disposto di due articoli della legge n. 633 del 22 aprile 1941, *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*¹:

«L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti» (art. 12),

«Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale. Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro» (art. 15).

Queste norme sono chiare e dispongono che:

- a) il diritto esclusivo di utilizzare l'opera spetta all'autore;
- b) per poter utilizzare un'opera protetta (proiettare un film, trasmettere una composizione musicale, mettere in scena un'opera teatrale) occorre acquisire il diritto dall'autore;
- c) la rappresentazione di un'opera protetta è ritenuta sempre pubblica (e quindi soggetta alle disposizioni della L. n. 633/1941) salvo quando è realizzata entro la cerchia ordinaria:
 - della famiglia,
 - del convitto,
 - della scuola,
 - dell'istituto di ricovero,

purché non sia effettuata a scopo di lucro (cioè a pagamento).

È importante distinguere tra un'esecuzione in contesto pubblico rispetto ad uno non pubblico perché solo nel primo caso occorre previamente-

¹ Si intende per "diritto d'autore" quello spettante al titolare di un diritto esclusivo di utilizzazione economica di opere protette, siano esse: musicali (comprese le colonne sonore dei film) e teatrali la cui tutela è di norma affidata alla SIAE, oppure cinematografiche la cui tutela, per gli aspetti commerciali (canone di noleggio dei film), è affidata alle società di distribuzione cinematografica.

Si intende per "diritto connesso al diritto d'autore" quello spettante ai produttori delle registrazioni musicali e agli artisti interpreti ed esecutori delle stesse, la cui tutela è affidata alla Società Consorzio Fonografici (SCF).

te acquisire il diritto all'esecuzione dall'autore; al contrario l'esecuzione in contesto non pubblico può essere realizzata da chiunque e liberamente, senza alcuna violazione del diritto d'autore.

E l'oratorio o la parrocchia? Per la normativa vigente, non essendo queste fattispecie riconducibili all'articolo 15, comma 2, l'uso di un'opera protetta configura sempre il caso di esecuzione pubblica, anche quando viene realizzata gratuitamente. È però fatto salvo il caso di utilizzo dell'opera all'interno dell'attività scolastica di ogni ordine e grado, dell'attività ospedaliera e dell'attività di ricovero socio-sanitario gestiti dalla parrocchia.

Vi è poi una fattispecie ibrida caratterizzata da un'esecuzione in contesto pubblico con oneri economici attenuati; si tratta della fattispecie disciplinata dall'articolo 1, comma 48 del decreto legge n. 545 del 23 ottobre 1996 che dispone una riduzione dei compensi dovuti agli autori quando l'opera è utilizzata nei centri o istituti di assistenza o dalle associazioni di volontariato, a condizione che sia riservata ai soli soci (e agli invitati) e avvenga senza scopo di lucro (da intendersi senza alcun pagamento). Non venendo meno il carattere pubblico della rappresentazione è comunque necessario acquisire l'autorizzazione dell'autore.

La stessa legge sul diritto d'autore prevede, infine, una serie di situazioni che consentono ai soggetti diversi dall'autore di utilizzare la sua opera pur senza aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione di quest'ultimo. Si tratta delle ipotesi di cui agli articoli 65-71 *quinquies*; in particolare l'articolo 70 considera libera la riproduzione di brani o di parti di opera o la loro comunicazione al pubblico qualora siano effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini (e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera). Questa disposizione si rivela applicabile anche al contesto parrocchiale allorché le opere protette dal diritto di autore siano utilizzate gratuitamente all'interno di percorsi formativi ed educativi – sia di catechesi, sia culturali² – promossi dalla parrocchia. Pertanto limitatamente a questi contesti anche la parrocchia non è tenuta a chiedere alcuna autorizzazione all'autore per poter utilizzare parti³ di un'opera protetta.

2. L'AUTORIZZAZIONE

Se l'autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera (art. 12), chiunque intenda utilizzare un'opera protetta dal diritto di autore deve previamente ottenere l'autorizzazione dall'autore.

² Il legislatore fa riferimento ad «uso di critica o di discussione».

³ Come anticipato, il concetto di "parte" dipende ed è giustificato in relazione ai fini per i quali è utilizzata l'opera medesima. Per esempio, durante un'ora di catechesi o una serata di approfondimento culturale è ben possibile proiettare una parte di un'opera cinematografica, oppure ascoltare una canzone od un'opera musicale, se ciò serve per introdurre il dibattito e il confronto tra i presenti.

In molti casi non è però l'autore a gestire direttamente le autorizzazioni all'uso della propria opera, ma la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) che per statuto:

«[...] svolge le seguenti funzioni: a) esercita l'attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza e anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate; al predetto fine, la Società cura la concessione, in nome proprio e per conto e nell'interesse dei propri Associati e Mandanti, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere protette dalla legge, e cura altresì la riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivino dall'utilizzazione delle opere stesse, adottando procedure idonee alla tempestiva individuazione dei destinatari dei diritti riscossi» (art. 2).

Non vi è dunque una piena sostituzione della SIAE agli autori per quanto riguarda la gestione delle autorizzazioni. Proprio in relazione alle opere cinematografiche (di cui alla Licenza Ombrello) la SIAE si occupa solo dei diritti sulle colonne sonore (cosiddetti Piccoli Diritti Musicali) e non anche dei diritti economici spettanti all'autore dell'opera cinematografica: questi sono infatti gestiti direttamente dai produttori/distributori cui occorre rivolgersi per poter proiettare l'opera, sia a titolo gratuito⁴ che a titolo oneroso⁵.

⁴ Si deve tener presente che quand'anche la proiezione fosse del tutto gratuita, ma comunque pubblica, non è possibile utilizzare i supporti largamente diffusi, quali CD e DVD, in quanto occorre previamente acquisire l'autorizzazione dal titolare del diritto e attenersi alle sue indicazioni circa il supporto che potrà essere utilizzato per la proiezione dell'opera cinematografica. È prevista un'unica eccezione a favore dei circoli di cultura cinematografica; l'art. 18, c. 4, D.Lgs. n. 28/2004 prevede infatti che «Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito delle loro attività, anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale». Pertanto solo le associazioni che possono esser qualificate come circoli di cultura cinematografica (e non lo sono i gruppi parrocchiali) possono utilizzare i supporti presenti sul mercato, dopo aver acquisito l'autorizzazione da parte del titolare del diritto, per le proiezioni a favore dei soci (realmente tali) e nei limiti previsti dagli artt. 18 e 19. Resta vietato l'utilizzo di "supporti" prodotti illegalmente, quali sono - ad esempio - quelli scaricati abusivamente dal web.

⁵ Cf Faq n. 20/1 «Per le proiezioni cinematografiche pubbliche, la SIAE non svolge attività di intermediazione per conto dei titolari dei diritti – che quindi li gestiscono direttamente – salvo il caso degli aventi diritto delle colonne sonore dei film. L'organizzatore di spettacoli cinematografici, quindi, deve rivolgersi alla struttura SIAE competente per territorio (Sede, Filiale, Agenzia) per ottenere il permesso/certificato (mod. 116/C) per l'utilizzo del repertorio musicale tutelato e per versare il diritto d'autore relativo alla colonna sonora del film. Per le opere di produzione o coproduzione italiana destinate alla circolazione nelle sale, è possibile reperire informazioni relative al produttore o al titolare dei diritti di sfruttamento dell'opera presso il Pubblico Registro Cinematografico» (www.siae.it, sezione: FAQ – Cose da sapere).

3. LA LICENZA OMBRELLO

In questo contesto si colloca la proposta commerciale sviluppata dalla società *Motion Picture Licensing Company* (MPLC), denominata Licenza Ombrello⁶.

La MPLC, avendo acquisito dai titolari del diritto d'autore su molte opere cinematografiche la possibilità di autorizzare la proiezione al pubblico delle medesime, propone alle parrocchie e ad altri enti *non profit* che intendono utilizzarle in modo del tutto gratuito di acquisire un pacchetto a *forfait*:

«La Licenza Ombrello MPLC consente di proiettare legalmente e senza limitazioni nella frequenza, la grande maggioranza delle opere cinematografiche (sfoglia il listino MPLC) riprodotte su supporti normalmente destinati all'uso domestico: DVD, Blu-ray, VHS, file regolarmente acquistati o noleggiati. Le proiezioni, effettuate a sussidio della formazione, dell'educazione e della cultura, devono essere a titolo gratuito (visioni pubbliche non-commercial)»⁷.

Aderendo a questa proposta la parrocchia può legittimamente proiettare durante l'anno tutte le opere cinematografiche comprese nel listino MPLC, purchè ciò avvenga senza riscuotere alcun compenso.

Si deve però tener conto che la Licenza Ombrello non include i cosiddetti Piccoli Diritti Musicali (cioè le colonne sonore delle opere cinematografiche) in quanto i relativi diritti sono gestiti direttamente dalla SIAE, alla quale la parrocchia deve rivolgersi prima di procedere alla proiezione dell'opera cinematografica.

Questo doppio regime impone, pertanto, alla parrocchia di chiedere alla SIAE⁸ – di volta in volta – l'autorizzazione per *«eseguire in pubblico – mediante proiezione di opere cinematografiche – le composizioni musicali e le parole che lo accompagnano, inserite nelle colonne sonore delle opere stesse»⁹*. Ad oggi il compenso dovuto alla SIAE per i Piccoli Diritti Musicali è determinato secondo due fasce:

- per sale con capienza inferiore a 100 posti, euro 23,45 per ogni rappresentazione,
- per sale con capienza superiore a 100 posti, euro 35,22 per ogni rappresentazione.

Oggettivamente questa situazione è ancora imperfetta, in quanto il sistema e le norme non consentono per ora di riunire in un'unica richiesta e procedura l'autorizzazione per la proiezione dell'opera cinematografica e

⁶ Per maggiori informazioni si veda il sito <http://www.mplc.it/page/umbrella-license-andreg.it>.

⁷ Estratto del comunicato presente alla pagina www.saledellacomunita.it.

⁸ Per pagare i Piccoli Diritti Musicali relativi alle colonne sonore delle opere cinematografiche occorre compilare il modello 116/C presso le sedi territoriali della SIAE.

⁹ Estratto delle condizioni pubblicate in calce al modello 116/C.

quella per l'esecuzione in pubblico delle colonne sonore e delle parole che l'accompagnano; tuttavia senza la Licenza Ombrello sarebbe assai più difficile... ed oneroso acquisire dalle società di distribuzione l'autorizzazione per la proiezione gratuita delle opere protette.

Da ultimo due importanti precisazioni.

Anzitutto occorre ricordare che l'obbligo di acquisizione dei cosiddetti Piccoli Diritti Musicali relativi alle opere cinematografiche deve essere adempiuto in modo ordinario (come detto con il modello 116/C) in quanto tali diritti non rientrano tra quelli oggetto della Convenzione CEI-SIAE del 1998¹⁰.

Per quanto riguarda, invece, le parrocchie che possono proiettare liberamente le opere cinematografiche offerte dalla MPLC occorre che vi sia identità tra la parrocchia che ha sottoscritto al Licenza Ombrello e quella che risulta essere l'organizzatrice della proiezione¹¹. Deve dunque essere prestata particolare attenzione alle parrocchie costituite in comunità pastorale o in unità pastorale in quanto tali forme di unione non implicano l'estinzione delle parrocchie che ne fanno parte.

4. LA CONVENZIONE MPLC – ACEC

L'Associazione Cattolica Esercenti Cinema (ACEC) ha concluso una convenzione per favorire l'uso della Licenza Ombrello da parte delle parrocchie e degli enti *non profit* che operano in strutture parrocchiali¹².

¹⁰ Si tenga presente che il compenso dovuto alla SIAE in forza della Convenzione CEI-SIAE è maggiore rispetto al "compenso separato" previsto in via ordinaria per i Piccoli Diritti Musicali; infatti la Convenzione prevede un compenso minimo pari ad euro 79,50 (Tariffe 2015, ex art. 6).

¹¹ Si tenga presente che la parrocchia che ha aderito alla Licenza Ombrello può proiettare le opere cinematografiche sia all'interno delle proprie strutture, sia negli ambienti di proprietà di terzi ove realizza proprie attività.

È il caso, ad esempio, del *gest* estivo promosso per tutti i bambini della comunità pastorale da una sola parrocchia (quella che è titolare della Licenza Ombrello) utilizzando gli ambienti di oratorio di tutte le parrocchie della comunità: in questa ipotesi non è necessario che tutte le parrocchie aderiscano alla proposta della Licenza Ombrello per poter proiettare le opere cinematografiche per i bambini che partecipano alle attività estive nei diversi oratori. Qualora, invece, l'attività di *gest* sia formalmente organizzata da ciascuna parrocchia della comunità pastorale, tutte devono avere sottoscritto la Licenza Ombrello, avvalendosi delle eventuali riduzioni tariffarie previste da MPLC-ACEC.

¹² La richiesta di adesione alla Licenza Ombrello deve essere sottoscritta dal parroco quando l'ente richiedente è la parrocchia; quando invece è un'associazione di diritto privato, pur se inserita nel contesto parrocchiale, deve essere sottoscritta solo da colui che a norma di statuto è il legale rappresentante. È evidente che occorre poi essere coerenti: se la Licenza Ombrello ha come titolare un'associazione non potrà essere utilizzata per le proiezioni che dal punto di vista giuridico non pos-

In forza di tale convenzione sono state fissate due tariffe annuali che consentono la proiezione illimitata in ambienti parrocchiali di tutti i titoli gestiti da MPLC:

- euro 366 (iva compresa) per le parrocchie con popolazione non superiore a 3000 abitanti;
- euro 549 (iva compresa) per le parrocchie con popolazione superiore a 3000 abitanti.

La Licenza Ombrello assicura la liceità della proiezione realizzata dalla parrocchia che l'ha sottoscritta a condizione che:

- l'opera cinematografica sia compresa nell'elenco di quelle gestite da MPLC,
- non sia chiesto alcun pagamento a chi partecipa alla proiezione,
- non sia data pubblicità alla proiezione utilizzando i media diretti al grande pubblico¹³;

di contro, tale licenza consente di utilizzare i supporti video comunemente diffusi, quali DVD, WHS, Blu ray, file¹⁴, che per regola generale sarebbero utilizzabili solo in ambito domestico e/o personale.

All'indirizzo www.saledellacomunita.it è possibile accedere al *format* della domanda che la parrocchia dovrà inviare per ricevere il contratto di adesione avente ad oggetto la Licenza Ombrello.

5. LA LICENZA OMBRELLO E I DIRITTI CONNESSI RISCOSSI DALLA SCF

Se per la proiezione di opere cinematografiche si utilizzano i supporti più diffusi (DVD, files, memorie esterne) è necessario – ai sensi degli articoli 72–73bis, legge n. 633/1941 – provvedere anche al pagamento dei cosiddetti “diritti connessi” riscossi dalla SCF per conto degli artisti e dei produttori dei fonogrammi. A tal proposito può essere opportuno¹⁵ aderire alla pro-

sono che essere riconducibili alla parrocchia. La coerenza deve poi essere mantenuta anche in riferimento ai “diritti connessi” riscossi dalla SCF.

¹³ La *ratio* del divieto è chiara: la pubblicità della proiezione deve rimanere contenuta, sia come ambito, sia come strumenti utilizzati al contesto parrocchiale. È, quindi, lecito l'uso delle *newsletter* e delle locandine all'interno degli ambienti parrocchiali (tali sono le bacheche che sono visibili solo dopo essere entrati all'interno delle strutture parrocchiali). Non è consentito l'uso di siti *web*, passaggi pubblicitari in radio e televisione (ancorchè locali), giornali, volantini, comunicati stampa.

¹⁴ Occorre rammentare che è sempre vietata la copia “abusiva” delle opere tutelate dalla legge sul diritto d'autore. Pertanto per proiettare le opere autorizzate in forza della Licenza Ombrello occorre utilizzare solo i supporti video lecitamente in commercio e riconoscibili per la presenza del cosiddetto “bollino SIAE”.

¹⁵ L'esistenza della Convenzione SCF-CEI non impedisce alla parrocchia di chiedere alla SCF di liquidare di volta in volta l'uso di un fonogramma, in quanto ciò è permesso dall'art. 73-bis della L. n. 633/1941.

posta di abbonamento annuale/triennale oggetto dell'apposita Convenzione sottoscritta dalla CEI e dalla SCF¹⁶.

¹⁶ Occorre precisare che la Convenzione CEI-SCF estende i suoi benefici anche alla musica d'ambiente; dunque l'adesione alla proposta elaborata dalla SCF per le parrocchie italiane permette non solo di proiettare le opere cinematografiche, ma anche di trasmettere la musica d'ambiente.